





*CONDIZIONI CONTRATTUALI
E NOTA INFORMATIVA*

INDICE

 <i>Introduzione</i>	<i>PAG. 2</i>
 <i>Definizioni</i>	<i>PAG. 3</i>
 <i>Nota Informativa</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Premessa</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Presentazione della società</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Informazioni relative al contratto</i>	<i>PAG. 5</i>
<i>Informazioni in corso di contratto</i>	<i>PAG. 9</i>
<i>Altre informazioni</i>	<i>PAG. 9</i>
 <i>Condizioni Contrattuali</i>	<i>PAG. 11</i>

 **PO vita**
assicurazioni

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale 50.000.000 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc. e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



Mod. 50.3287.51

1

Introduzione

Il presente libretto relativo al prodotto Più Tranquillità contiene:

- Le DEFINIZIONI che hanno lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione dei principali termini assicurativi;
- La NOTA INFORMATIVA che fornisce le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio;
- Le CONDIZIONI CONTRATTUALI che regolano il contratto stesso;
- La tabella dei capitali assicurati e relativi premi.

2

Definizioni

- **Assicurato:** è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.
- **Beneficiario:** è la persona, fisica o altro soggetto giuridico, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.
- **Carenza:** è rappresentata dal periodo di tempo durante il quale la validità della copertura assicurativa viene sospesa nei casi e secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali.
- **Contraente:** è la persona fisica o altro soggetto giuridico che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.
- **Data di decorrenza del contratto:** è la data dalla quale entra in vigore la garanzia assicurativa, qualora sia già stato corrisposto il premio.
- **Durata contrattuale:** è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto.
- **Polizza:** descrive gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente ed è composta dalla proposta-scheda copertura e dalle Condizioni Contrattuali.
- **Premio:** è la somma che il Contraente si impegna a versare a fronte delle prestazioni garantite dalla Società.
- **Recesso dal contratto:** consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto secondo quanto previsto dall'apposito articolo delle Condizioni Contrattuali.
- **Revoca della proposta:** consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla stipulazione dello stesso.

- **Riserva matematica:** è l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali.
- **Proposta-scheda copertura:** è il documento firmato dal Contraente e dall'Assicurato sul quale vengono riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari e dove vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto (il tipo e gli importi delle prestazioni, il premio, la data di decorrenza, la durata contrattuale, ecc...).
- **Sinistro:** è il termine assicurativo usato per definire il decesso dell'Assicurato.
- **Soggetti abilitati:** sono gli Istituti di credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la Sede legale o l'Ufficio distaccato della Stessa.
- **Società:** è la PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.: impresa, regolarmente autorizzata, ad esercitare l'attività assicurativa.



Nota Informativa

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE (tariffa 159).

● 3.1 PREMESSA

La presente nota informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del prodotto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. La presente nota informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'Isvap.

In ogni caso la Società è a disposizione per ogni eventuale chiarimento di cui il Contraente possa necessitare.

● 3.2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

La PO vita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, Via Università, 1 - 43100 Parma, tel. 0521912018 - fax 0521912023.

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e capitalizzazione con decreto del Ministero dell'Industria, Commercio del 21/6/90 (Gazzetta Ufficiale del 29.06.90).

Capitale Sociale: EUR 50.000.000, interamente versato.

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma: 09479920150.

Altre informazioni relative alla Società:

Sede amministrativa: via C. Marengo, 25 - 10126 Torino (Italia).

Ufficio distaccato (Liquidazioni e Reclami): via Armorari, 4 - 20123 Milano (Italia). Tel. 0288245241, fax 0288245621.

● 3.3 INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A) Definizione della garanzia

Il contratto qui descritto, assunto senza visita medica, è denominato "Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costante".

Con la sottoscrizione di questo contratto i Beneficiari designati acquisiscono il diritto alla riscossione del capitale assicurato indicato in proposta-scheda copertura, in caso di morte dell'Assicurato che si verifichi prima della scadenza contrattuale.

La prestazione assicurata anzidetta è garantita a condizione che il Contraente abbia corrisposto tutte le rate di premio annuo scadute. In caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi entro i trenta giorni successivi alla scadenza di una rata di premio rimasta insoluta, verrà riconosciuto ai Beneficiari il capitale assicurato diminuito della rata di premio scaduta e non corrisposta.

Poiché i premi servono esclusivamente alla copertura del rischio di morte, non è prevista alcuna prestazione né la restituzione dei premi corrisposti in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

Fatti salvi i casi di esclusione di seguito indicati, il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

ESCLUSIONI

La garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente e/o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

LIMITAZIONI DI GARANZIA

La Società corrisponde un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento della morte dell'Assicurato, allorquando il decesso sia dovuto a:

- pratica da parte dell'Assicurato di una delle attività sportive riportate nell'elenco contenuto nella tabella A riportata in calce alle condizioni contrattuali;
- partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobili non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto (come definita al successivo punto B) e comunque nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione avvenuta così come precisato nelle condizioni contrattuali.

PERIODI DI CARENZA

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore del contratto

e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.

La Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto e non sia conseguenza diretta di:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto (ferme le esclusioni sopra indicate), intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza la morte.

B) Entrata in vigore e durata del contratto

La garanzia assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio dovuto, alle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla proposta-scheda copertura quale data di decorrenza.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo, che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. Per questo contratto la durata è fissata in 10 anni.

C) Modalità di scioglimento del contratto

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- scadenza del contratto indicata nella proposta-scheda copertura se l'Assicurato risulta in vita a tale epoca;
- trascorsi 30 giorni dall'ultima rata di premio rimasta insoluta.

D) Modalità di versamento dei premi

Il premio annuo dovuto dal Contraente è costante per tutta la durata contrattuale ed è corrisposto in via anticipata secondo la rateazione prescelta (annuale o semestrale) alla data di stipulazione del contratto e ad ogni successiva scadenza ma comunque non oltre la rata in corso alla data di decesso

dell'Assicurato. Ai premi annui corrisposti in rate semestrali verrà applicata una maggiorazione del 2% del premio annuo stesso.

In caso di vita dell'Assicurato il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero.

Il pagamento dei premi deve essere effettuato tramite ordine permanente di addebito, a favore della PO Vita S.p.A., sul conto del Contraente presso uno degli Istituti di credito autorizzati.

In alternativa (estinzione del c/c bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento, e la data di incasso coincide con la data valuta per la Società.

La proposta-scheda copertura, consegnata al Contraente, purché debitamente firmata dalla Società e dai soggetti da Essa abilitati, ha anche funzione di quietanza della prima rata di premio versato.

E) Informazioni sui premi

L'entità del premio dipende dal capitale assicurato, dall'età, dal sesso dell'Assicurato, nonché dalla sua attività professionale.

F) Interruzione e ripresa del pagamento dei premi

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della stessa, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

E' tuttavia possibile riprendere il pagamento dei premi e ripristinare le coperture assicurative secondo quanto precisato nelle Condizioni Contrattuali.

G) Pagamenti della Società

I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta indicata all'Articolo 14 delle Condizioni Contrattuali. Si ricorda che il Codice Civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno; ciò significa che le somme dovute dalla Società non possono essere reclamate dopo un anno dalla data di decesso dell'Assicurato. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

H) Riduzione, riscatto e prestiti

Il presente contratto non prevede valore di riduzione, di riscatto né la concessione di prestiti.

I) Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione per iscritto alla Società tramite i Soggetti abilitati dalla Società stessa.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di comunicazione del recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della proposta-scheda copertura e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo EUR 25 a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto.

● 3.4 INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

A) Relative alla Società

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento a denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo.

B) Relative al contratto

La Società fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le informazioni relative alle garanzie contenute nella presente Nota Informativa, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto stesso, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

A richiesta del Contraente, da inoltrare per iscritto all'Ufficio distaccato della Società, la Società stessa fornirà sollecitamente, e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le informazioni relative all'evoluzione del rapporto assicurativo, con particolare riguardo al riepilogo dei premi pagati.

● 3.5 ALTRE INFORMAZIONI

A) Informazioni generali su aspetti legali e fiscali

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione della presente nota informativa).

ASPETTI LEGALI

NON PIGNORABILITA' E NON SEQUESTABILITA'

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione

sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

LINGUA UTILIZZABILE E LEGISLAZIONE APPLICABILE

Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge italiana.

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (LEGGE N° 675/96)

I dati personali del Contraente e dell'Assicurato sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675.

ASPETTI FISCALI

IMPOSTA SUI PREMI

Non è dovuta alcuna imposta sui premi versati per la forma assicurativa qui descritta.

DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI

Il 19% del premio corrisposto è detraibile dall'IRPEF alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare si ricorda che l'importo annuo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può superare EUR 1.291,14.

La detrazione è riconosciuta al Contraente per i contratti in cui l'Assicurato è il Contraente stesso (oppure persone fiscalmente a suo carico).

TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

B) REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Il Cliente che non si ritenga pienamente soddisfatto del servizio ricevuto, può esporre le sue ragioni alla Società mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, che è in ogni caso a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili, al seguente indirizzo:

PO vita - Ufficio distaccato - Via Armorari, 4 - 20123 Milano (fax 0288245621)

E' comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Roma - 00187 Via del Quirinale, 21, quale organo a ciò preposto.



Condizioni Contrattuali

ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE ED A PREMIO ANNUO COSTANTE (tariffa 159).

Articolo 1 - Prestazioni assicurate.

In base al presente contratto, che viene assunto senza visita medica, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati, in caso di morte dell'Assicurato che si verifichi prima della scadenza contrattuale, il capitale assicurato indicato sulla proposta-scheda copertura.

In caso di decesso dell'Assicurato che si verifichi entro i trenta giorni successivi alla scadenza di una rata di premio rimasta insoluta, verrà riconosciuto ai Beneficiari il capitale assicurato diminuito della rata annuale o sub-annuale di premio scaduta e non corrisposta.

La Società assicura, con uno o più contratti relativi alla presente tariffa, assunti senza visita medica sulla vita del medesimo Assicurato, un capitale assicurato per il caso di morte massimo di EUR 100.000. Qualora, in seguito alla coesistenza di più contratti relativi alla presente tariffa assunti senza visita medica sulla vita del medesimo Assicurato, il capitale dato dal cumulo del capitale assicurato di cui al presente articolo con i capitali assicurati dai predetti contratti superasse il suddetto limite, il presente contratto è da intendersi nullo e la Società, previa consegna dell'originale del contratto e relative appendici, rimborsa al Contraente, senza interessi, i premi corrisposti.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto, questo si intenderà risolto ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società.

Articolo 2 - Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato. Sono previste tuttavia le esclusioni e le limitazioni di garanzia di seguito indicate.

La garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

La Società corrisponde un importo pari alla riserva matematica calcolata al momento della morte dell'Assicurato, allorquando tale decesso sia conseguenza di:

- pratica da parte dell'Assicurato di una delle attività sportive riportate nell'elenco contenuto nella tabella A riportata in calce alle presenti Condizioni;
- partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del contratto (come definita al successivo articolo 4) e comunque nei primi dodici mesi dall'effetto della sua eventuale riattivazione (come precisato al successivo articolo 10).

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi cinque anni dall'entrata in vigore del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata la Società non corrisponderà alcun importo.

La Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all'ammontare dei premi versati, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto e non sia conseguenza diretta di:

- a) una delle seguenti malattie infettive acute, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;
- c) infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto (ferme le esclusioni disposte dal precedente articolo 1), intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbia come conseguenza la morte.

Articolo 3 - Premio.

Le prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1 sono garantite a condizione che il Contraente abbia corrisposto tutte le rate di premio annuo scadute. Il premio annuo rimane costante per tutta la durata contrattuale ed è dovuto in via anticipata secondo la rateazione prescelta (annuale o semestrale) alla data di stipulazione del contratto e ad ogni successiva scadenza, ma comunque non oltre la rata in corso alla data di decesso dell'Assicurato.

In caso di vita dell'Assicurato, il premio del primo anno, anche se frazionato in più rate, è dovuto per intero. La modalità di versamento dei premi è quella di un ordine permanente di addebito, a favore della PO vita S.p.A., sul conto del Contraente presso uno degli Istituti di credito autorizzati.

In alternativa (estinzione del c/c bancario) il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova di pagamento, e la data di incasso coincide con la data valuta per la Società.

La proposta-scheda copertura, consegnata al Contraente, purché debitamente firmato dalla Società e dai soggetti da Essa abilitati, ha anche funzione di quietanza della prima rata di premio versato.

Articolo 4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto.

Il contratto è concluso nel momento in cui la proposta-scheda copertura, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente/Assicurato.

A condizione che sia stato pagato il premio dovuto dal Contraente, il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno della sua conclusione o del giorno, se successivo, indicato sulla proposta-scheda copertura quale data di decorrenza.

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto. Per il presente contratto la durata è fissa e pari a 10 anni.

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto di cui all'Articolo 7;
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale;
- scadenza del contratto indicata nella proposta-scheda copertura se l'Assicurato risulta in vita a tale epoca;
- trascorsi 30 giorni dall'ultima rata di premio rimasta insoluta.

Articolo 5 - Obblighi della Società e del Contraente

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e appendici da essi firmati.

Articolo 6 - Dichiarazioni del Contraente/Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente/Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e di reticenze relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

- a) quando esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1892 del Codice Civile:
 - di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
 - di rifiutare qualsiasi pagamento in caso di sinistro che si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato;

b) quando non esiste dolo o colpa grave, ha diritto, ai sensi dell'articolo 1893 del Codice Civile:

- di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre, in caso di sinistro che si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato.

Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del contratto o della sua riattivazione, esso non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.

L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Articolo 7 – Diritto di recesso dal contratto.

Il Contraente tramite comunicazione scritta da effettuarsi presso i Soggetti Abilitati dalla Società può recedere dal contratto stesso entro 30 giorni dal momento della sua conclusione.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di comunicazione del recesso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo EUR 25 a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l'emissione del contratto.

Articolo 8 – Riduzione, riscatto e prestiti.

Il presente contratto non consente riduzione e riscatto e non prevede concessione di prestiti.

Articolo 9 – Interruzione del pagamento dei premi

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi 30 giorni dalla scadenza della stessa, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti dalla Società.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 10 – Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto

Entro sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta, il Contraente può riattivare il contratto, pagando un premio di riattivazione pari alle rate di premio arretrate.

La riattivazione del contratto ripristina l'assicurazione per l'intero suo valore, con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio di riattivazione sopra definito.

Articolo 11 – Cessione, Pegno e vincolo del contratto

Sul presente contratto non sono ammesse operazioni di cessione o pegno.

Il Contraente può vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale del documento di polizza o su appendice.

Nel caso di vincolo, l'operazione di recesso richiede l'assenso scritto del vincolatario.

Articolo 12 – Duplicato del contratto

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Articolo 13 – Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di recesso e vincolo di contratto, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari ed eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Articolo 14 – Pagamenti della Società

Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare la Società, per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, richiede la seguente documentazione: originale del contratto e delle eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; relazione sanitaria redatta dall'ultimo medico curante su apposito modello fornito dalla Società e dichiarazione del medesimo rilasciata sul ricettario, attestante la compilazione del predetto modello; copia integrale delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell'Assicurato presso Ospedali o Case di Cura, complete di anamnesi patologica remota; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio,

suicidio, omicidio); originale dell'atto notorio, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, di cui all'Art. 4 legge 4/1/1968, n° 15, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione.

Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

I pagamenti vengono effettuati presso i Soggetti abilitati o presso la sede della Società, contro rilascio di regolare quietanza.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo, fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.

Effettuato il pagamento della prestazione assicurata, nulla è più dovuto dalla Società per il presente contratto e lo stesso si risolve.

Articolo 15 - Rinvio alle norme di legge

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni valgono le norme di legge.

Articolo 16 - Imposte

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Articolo 17 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro Competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

Tabella A

Attività sportive

- ALPINISMO CON SCALATA DI ROCCE OD ACCESSO A GHIACCIAI
- ARRAMPICATA SU GHIACCIO
- BUNGEE-JUMPING
- FREE-CLIMBING
- IMMERSIONI SUBACQUEE CON AUTORESPIRATORE
- KAJAK
- LOTTA NELLE SUE VARIE FORME
- SPELEOLOGIA
- SPORT AEREI O AERONAUTICI
- SPORT ESTREMI
- TORRENTISMO
- Limitatamente a GARE e relativi allenamenti: CICLISMO, EQUITAZIONE, BOB, SLITTINO, DISCESA LIBERA

Marzo 2003

TABELLA DEI CAPITALI ASSICURATI E RELATIVI PREMI
(I PREMI SOTTO RIPORTATI NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI SOVRAPPREMI PROFESSIONALI)

MASCHI						
Età	Frazionamento Annuale			Frazionamento Semestrale		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	50.000	75.000	100.000	50.000	75.000	100.000
18	95,00	127,50	160,00	48,45	65,03	81,60
19	97,00	130,50	164,00	49,47	66,56	83,64
20	99,00	133,50	168,00	50,49	68,09	85,68
21	101,00	136,50	172,00	51,51	69,62	87,72
22	103,00	139,50	176,00	52,53	71,15	89,76
23	105,00	142,50	180,00	53,55	72,68	91,80
24	106,50	144,75	183,00	54,32	73,82	93,33
25	108,00	147,00	186,00	55,08	74,97	94,86
26	109,50	149,25	189,00	55,85	76,12	96,39
27	110,50	150,75	191,00	56,36	76,88	97,41
28	111,50	152,25	193,00	56,87	77,65	98,43
29	112,50	153,75	195,00	57,38	78,41	99,45
30	113,00	154,50	196,00	57,63	78,80	99,96
31	114,00	156,00	198,00	58,14	79,56	100,98
32	115,00	157,50	200,00	58,65	80,33	102,00
33	117,00	160,50	204,00	59,67	81,86	104,04
34	120,00	165,00	210,00	61,20	84,15	107,10
35	124,00	171,00	218,00	63,24	87,21	111,18
36	129,00	178,50	228,00	65,79	91,04	116,28
37	135,50	188,25	241,00	69,11	96,01	122,91
38	144,00	201,00	258,00	73,44	102,51	131,58
39	153,50	215,25	277,00	78,29	109,78	141,27
40	165,00	232,50	300,00	84,15	118,58	153,00
41	177,50	251,25	325,00	90,53	128,14	165,75
42	191,50	272,25	353,00	97,67	138,85	180,03
43	207,00	295,50	384,00	105,57	150,71	195,84
44	224,50	321,75	419,00	114,50	164,09	213,69
45	244,00	351,00	458,00	124,44	179,01	233,58
46	266,50	384,75	503,00	135,92	196,22	256,53
47	291,50	422,25	553,00	148,67	215,35	282,03
48	319,00	463,50	608,00	162,69	236,39	310,08
49	349,50	509,25	669,00	178,25	259,72	341,19
50	384,00	561,00	738,00	195,84	286,11	376,38
51	423,00	619,50	816,00	215,73	315,95	416,16
52	466,50	684,75	903,00	237,92	349,22	460,53
53	515,00	757,50	1000,00	262,65	386,33	510,00
54	568,00	837,00	1106,00	289,68	426,87	564,06
55	626,00	924,00	1222,00	319,26	471,24	623,22
56	689,00	1018,50	1348,00	351,39	519,44	687,48
57	757,50	1121,25	1485,00	386,33	571,84	757,35
58	831,00	1231,50	1632,00	423,81	628,07	832,32
59	910,00	1350,00	1790,00	464,10	688,50	912,90
60	994,00	1476,00	1958,00	506,94	752,76	998,58

TABELLA DEI CAPITALI ASSICURATI E RELATIVI PREMI
(I PREMI SOTTO RIPORTATI NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI SOVRAPPREMI PROFESSIONALI)

FEMMINE						
Età	Frazionamento Annuale			Frazionamento Semestrale		
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	50.000	75.000	100.000	50.000	75.000	100.000
18	57,50	71,25	85,00	29,33	36,34	43,35
19	58,50	72,75	87,00	29,84	37,10	44,37
20	59,00	73,50	88,00	30,09	37,49	44,88
21	60,00	75,00	90,00	30,60	38,25	45,90
22	61,50	77,25	93,00	31,37	39,40	47,43
23	63,00	79,50	96,00	32,13	40,55	48,96
24	64,00	81,00	98,00	32,64	41,31	49,98
25	65,50	83,25	101,00	33,41	42,46	51,51
26	66,50	84,75	103,00	33,92	43,22	52,53
27	68,00	87,00	106,00	34,68	44,37	54,06
28	69,50	89,25	109,00	35,45	45,52	55,59
29	71,00	91,50	112,00	36,21	46,67	57,12
30	72,50	93,75	115,00	36,98	47,81	58,65
31	74,00	96,00	118,00	37,74	48,96	60,18
32	76,00	99,00	122,00	38,76	50,49	62,22
33	78,50	102,75	127,00	40,04	52,40	64,77
34	81,00	106,50	132,00	41,31	54,32	67,32
35	84,00	111,00	138,00	42,84	56,61	70,38
36	88,00	117,00	146,00	44,88	59,67	74,46
37	92,50	123,75	155,00	47,18	63,11	79,05
38	97,50	131,25	165,00	49,73	66,94	84,15
39	103,00	139,50	176,00	52,53	71,15	89,76
40	109,00	148,50	188,00	55,59	75,74	95,88
41	115,50	158,25	201,00	58,91	80,71	102,51
42	122,50	168,75	215,00	62,48	86,06	109,65
43	130,50	180,75	231,00	66,56	92,18	117,81
44	139,50	194,25	249,00	71,15	99,07	126,99
45	149,00	208,50	268,00	75,99	106,34	136,68
46	159,00	223,50	288,00	81,09	113,99	146,88
47	170,00	240,00	310,00	86,70	122,40	158,10
48	182,00	258,00	334,00	92,82	131,58	170,34
49	195,00	277,50	360,00	99,45	141,53	183,60
50	210,00	300,00	390,00	107,10	153,00	198,90
51	226,50	324,75	423,00	115,52	165,62	215,73
52	244,50	351,75	459,00	124,70	179,39	234,09
53	264,50	381,75	499,00	134,90	194,69	254,49
54	286,50	414,75	543,00	146,12	211,52	276,93
55	311,00	451,50	592,00	158,61	230,27	301,92
56	338,50	492,75	647,00	172,64	251,30	329,97
57	369,00	538,50	708,00	188,19	274,64	361,08
58	403,00	589,50	776,00	205,53	300,65	395,76
59	441,00	646,50	852,00	224,91	329,72	434,52
60	484,50	711,75	939,00	247,10	362,99	478,89

Il testo della Nota Informativa e delle Condizioni Contrattuali riportato nel presente libretto è conforme a quello contenuto nell'originale depositato presso il notaio Angelo Busani di Parma con atto del 19/2/2003 Repertorio n° 75894 Raccolta n° 22830.